

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Accesso anticipato per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati addetti ad attività usuranti ⁽³⁾
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	Strutturale dal 2017
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 85 mln nel 2017 86 mln nel 2018 125 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
NB: la disoccupazione deve derivare da licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale			
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
3) Lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
4) Lavoratori dipendenti che da almeno 6 anni svolgono in maniera continuativa le professioni difficilose e rischiose (indicate per macrocategorie nell'allegato C del DDL di bilancio)	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 36 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	Il pensionamento è possibile con: Per favorire pensionamento degli usurati: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Non valgono più le decorrenze ("finestre mobili") Diviene più facile soddisfare il requisito di durata dell'attività usurante: almeno 7 anni degli ultimi 10 almeno metà vita lavorativa
5) Lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (indicati nel D.Lgs. 67/2011, art. 1, commi 1-3, e modificati dal DDL di bilancio) ⁽³⁾		Anche tenendo conto delle modifiche per quanto attiene al requisito di durata disposte dal DDL di bilancio (si veda cella accanto a destra)	Il pensionamento è possibile con (art. 1 del D.Lgs. 67/2011): 35 anni di anzianità 61 anni e 7 mesi di età quota (età+anzianità) pari a 97,6 ⁽⁴⁾

(1) Si decade dall'indennità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. – (2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Sono ritenute usuranti solo le tipologie di attività da lavoro dipendente elencate nel D.Lgs. 67/2011 (art. 1, c. 1-3). Nella legislazione vigente tali attività devono essere state svolte per una durata di almeno 7 anni negli ultimi 10 (incluso l'ultimo) per pensioni decorrenti nel 2017 e per almeno la metà della vita lavorativa per pensioni con decorrenza successiva. – (4) L'età e la quota sono più elevate di un anno per chi va in pensione come lavoratore autonomo o parasubordinato, ricongiungendo/cumulando periodi di carriera da lavoro dipendente usurante. Età e quota sono altresì agganciate alla progressione di vita attesa, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Ottava salvaguardia (valgono i requisiti pre riforma "Fornero") (3) Sono salvaguardati:
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 134 mln nel 2017 295 mln nel 2018 346 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile o con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 oppure, anche in mancanza di accordi, collocati in mobilità o in trattamento speciale edile da aziende fallite o interessate dall'attivitazione di procedure fallimentari <u>purché:</u> siano cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 e perfezionino, anche con contributi volontari, i requisiti di pensionamento (qui significa il diritto non e la decorrenza) pre riforma "Fornero" entro 36 mesi dalla fine del trattamento di mobilità o del trattamento speciale edile – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati 9.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019), purché abbiano almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e non abbiano svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 1.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018), purché abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e al 30 novembre 2013 non svolgano attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 7.800 lavoratori cessati da lavoro entro il 30 giugno 2012, ovvero tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, ovvero per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché non rioccupati a tempo indeterminato e purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) ⁽⁴⁾ – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati 800 lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018). Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici 700 lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	

(1) Si decade dall'indenità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indenità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. –

(2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Nel biennio 2017-18, il pensionamento di vecchiaia è possibile con 65 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti pubbliche; per le lavoratrici dipendenti private il requisito di età è di 61 anni e 5 mesi nel 2017 e 61 anni e 10 mesi nel 2018. A seconda dei casi (regime retributivo/misto o contributivo) concorrono anche vincoli di anzianità contributiva e di importo minimo dell'assegno. Il pensionamento è possibile anche con le cosiddette "quote": almeno 35 anni di anzianità contributiva, 61 anni e 7 mesi e una quota (somma di anzianità e età) pari a 97,6 per i lavoratori dipendenti; per gli autonomi il vincolo di età e di quota è più alto di un anno. Il pensionamento è altresì possibile compiuti i 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età (a seconda se il regime è retributivo/misto o contributivo, ci sono differenze nelle modalità di computo degli anni di anzianità). Dal 2019 il requisito di età e quello di quota sono agganciati alla dinamica della vita attesa. Le regole di pensionamento pre riforma "Fornero" comprendono le cosiddette finestre "mobili" (le decorrenze). – (4) Si tratta dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 194, lettere b), c) e d) della L. 147/2013: i lavoratori il cui contratto è stato risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.